

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI**PREMESSO**

- 1) Che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4749 del 28/11/2016 la Arpae (in seguito denominata Ente Garantito) ha autorizzato la ditta "L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE - SOC IETA' COOPERATI VA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede legale in LARGO MARCO GERRA, 1, 42124 REGGIO EMILIA (RE) - C.F. 01541120356 e stabilimento/sede operativa in VIA DE PISIS N. 9, COMUNE DI REGGIO EMILIA (in seguito denominata Contraente) all'esercizio dell'attività di R13 MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI ;
- 2) Che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente Garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla deliberazione di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a presentare una cauzione di Euro 20.000,00 (Euro VENTIMILA/00#);
- 3) Che la suddetta cauzione può essere prestata anche con polizza fidejussoria;

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del Contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente Garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 20.000,00 (Euro VENTIMILA/00#) per l'adempimento da parte del Contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha durata dal momento della stipula fino al 28-11-2028.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - La garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente fosse tenuto a corrispondere alla ARPAE a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la ARPAE derivanti da leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 - Durata della polizza - La durata della presente garanzia fidejussoria si intende fino al 28/11/2026, data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia resta valida per i successivi due anni e cioè fino al 28-11-2028. La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

Art. 3 - Calcolo del premio - Supplemento di premio - Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia. Trascorso il periodo di durata iniziale il Contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi (annuali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente Garantito.

ST.N. 10399203

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

Art. 4 - Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio - Il Contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente Garantito, con annotazione di svincolo;

oppure

- una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento - Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della ARPAE che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Essa è pure surrogata all'Ente Garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal Contraente per la responsabilità civile verso terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento. Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5. Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente Garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza. La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il Contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del Contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli. L'Ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Liberazione della garanzia - deposito cautelativo - Il Contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a) Protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) Liquidazione, trasformazione o cessione della ditta Contraente;
- c) Cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso della Società per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura delle polizze di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
- d) Soccombenza del Contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- e) Revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente Garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del Contraente.

In mancanza della suddetta liberazione il Contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Seguito polizza n° 2160578


Art. 9 - Imposte e Tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A/R alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Rappresentanza Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in PARMA il 09-03-2017.

IL CONTRAENTE

L'OVILE Coop. di Solidarietà Sociale s.c.r.l.
Via F. De Pisis, 9 - 42124 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 271736 - Fax 0522 516797
www.ovile.net
Reg. Imprese, C.F. e P.IVA 01541120356

LA SOCIETA'

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Un Procuratore

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti punti delle Condizioni Generali:

Art. 6 - Rivalsa

Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero

Art. 8 - Liberazione della Garanzia - Deposito Cautelativo

Art. 10 - Foro Competente

IL CONTRAENTE

L'OVILE Coop. di Solidarietà Sociale s.c.r.l.
Via F. De Pisis, 9 - 42124 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 271736 - Fax 0522 516797
www.ovile.net
Reg. Imprese, C.F. e P.IVA 01541120356

ST.N. 10399203

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO